II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario guanti a maglia, non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche, originari di Taiwan

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/409/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 30 marzo 1981 il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche, della sottovoce ex 60.02 A della tariffa doganale comune, categoria 10, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/78 [3] ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica i prodotti in questione, originari del paese terzo in causa, per un ammontare pari a circa 30 % del contingente ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono state di 10 792 000 paia nel 1978, di 15 502 000 paia nel 1979 e di 14 048 700 paia nel 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 73,8 % nel 1978 all'82 % nel 1979 ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari di Taiwan sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia è stagnante ad un livello di 2 800 000 paia ;

considerando che tale produzione è localizzata in una regione economicamente depressa e costituisce il solo sbocco per una manodopera generalmente poco specializzata e difficilmente riconvertibile ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che domande di titolo di importazione per 31 920 paia si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che, data la loro entità, non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 23 marzo 1981 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.02 A (Codice Nimexe 60.02-40) Categoria 10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 31 ottobre 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1981.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione